

Osservatorio di Politica Internazionale



**SE LA CINA APPROVVIGIONASSE DI ARMI
LA RUSSIA, STATO AGGRESSORE,
RISCHIEREBBE DI SCONTRARSI CON IL
“TRATTATO INTERNAZIONALE SUL
COMMERCIO DELLE ARMI”**

di Giuseppe Paccione

SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
L'approvvigionamento di armi della Cina alla Russia, Stato aggressore, in contrasto con il <i>Trattato internazionale sul commercio delle armi</i>	Pag. 4
L'adempimento vincolante di Pechino a non trasferire armi alla Russia in guerra contro l'Ucraina, ai sensi del <i>Trattato internazionale sul commercio delle armi</i>	Pag. 6
Gli obblighi della Cina di non esportare armi a favore dei russi	Pag. 9
La Cina e le informazioni necessarie circa l'impiego di armamenti forniti alla Russia	Pag. 10
Trattato internazionale relativo al commercio delle armi fornisce una <i>lex specialis</i> per l'approvvigionamento di strumenti militari alla Russia	Pag. 12
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	Pag. 14

INTRODUZIONE

Il quadro dell'aggressione russa all'Ucraina, assieme alle schiacciante prove di crimini di guerra e contro l'umanità, è ben delineato e, pertanto, il supporto di Stati terzi potrebbe tenere conto della loro responsabilità sulla fornitura di strumenti bellici alla Russia. Ci si riferisce, ad esempio, alla Cina che ha già avuto l'avvertimento statunitense e degli Stati membri dell'Alleanza atlantica di non supportare *manu militari* le truppe russe che occupano il territorio ucraino al fine di evitare delle implicazioni e delle conseguenze¹. Il campanello d'allarme è partito dai servizi segreti statunitensi assieme alla NATO, ponendo in rilievo che le autorità del Cremlino hanno presentato la richiesta a quelle di Pechino di fornire la logistica e strumenti di carattere bellico. Il governo cinese ha risposto che «non ha alcuna intenzione di tenere in considerazione l'assistenza militare alla Russia»², ma «non è disposta ad aderire alle richieste di applicare le sanzioni unilaterali occidentali nei riguardi della Federazione russa», smentita che, pur avendo rispedito ai mittenti Paesi occidentali le accuse, è giunta nell'ambito di una dichiarazione congiunta russa-cinese contro l'espansionismo dell'Alleanza atlantica³, ponendo in risalto che entrambi non hanno limiti sulla cooperazione a tutti i livelli⁴.

Un punto davvero interessante concerne la questione che la stessa Cina ha ratificato il *Trattato internazionale sul commercio delle armi* nel 2020⁵, quindi, Pechino è in dovere nel non attuare la politica di trasferimento di strumenti bellici alla Russia, visto che vige il rischio quasi certo che possano essere utilizzati in Ucraina, contribuendo in tal modo a minare la pace e la sicurezza internazionali, che, soprattutto in questo periodo, viaggiano su un filo sottilissimo e fragile. Nell'ambito del continuo atto di tipo aggressivo da parte delle truppe russe contro lo Stato ucraino, tale Trattato, dunque, impone alla Cina di adempiere al vincolo di non assistere *manu militari*⁶ la Russia con l'invio di armi che abbiano solo scopi militari offensivi, visto che la Russia stessa è aggressore.

Oltre a questo importante *Trattato internazionale relativo al commercio delle armi*, si può anche sostenere che l'assistenza militare da parte della Repubblica Popolare Cinese a favore della Russia rientra quasi certamente nel quadro della responsabilità cinese, in conformità con il *Progetto di articoli relativo alla responsabilità dello Stato*, quale strumento codificato di tutti gli aspetti della responsabilità internazionale⁷, in cui si stabilisce l'inibizione di uno Stato di aiutare o assistere altri Stati in contrasto con il diritto internazionale, nel caso in cui lo Stato fosse a conoscenza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito, disposizione che la rende *norma primaria* del diritto internazionale consuetudinario e che alcuno Stato riconosce come legittima una situazione creata da

¹ S. LAU, *NATO leaders warn China: Don't act as Russia's enabler*, 24 marzo 2022, in *Politico*.

² Xi tells Biden Russia-Ukraine fighting is in 'no one's interest', in <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/xi-tells-biden-ukraine-conflict-is-in-no-ones-interest>.

³ G. PACCIONE, *L'assistenza cinese a Mosca: grave violazione del diritto internazionale*, del 25 marzo 2022, in *PRPCHANNEL* online: <https://www.prpchannel.com/assistenza-militare-della-cina-alla-russia-grave-violazione-diritto-internazionale/>.

⁴ Cfr. Dichiarazione congiunta del 4 febbraio 2022, in <http://en.kremlin.ru/supplement/5770>.

⁵ M. G. RUTIGLIANO, *La Cina aderisce al trattato sul commercio di armi dell'ONU*, in *Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale*, 7 luglio 2020.

⁶ Azioni compiute con la forza delle armi.

⁷ L. FUMAGALLI, *Illecito e responsabilità*, in *Istituzione di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2016, p.269 ss.

una grave violazione senza dover prestare assistenza militare allo Stato aggressore⁸. Inoltre, va ricordato anche che gli Stati contraenti devono attenersi al rispetto delle norme delle *IV Convenzioni di Ginevra* in ogni situazione⁹. Secondo il diritto penale internazionale, gli amministratori delegati delle società che producono armi cinesi e gli organi statali cinesi potrebbero finire nella sfera della responsabilità di favoreggiamento.

L'APPROVVIGIONAMENTO DI ARMI DELLA CINA ALLA RUSSIA, STATO AGGRESSORE, IN CONTRASTO CON IL TRATTAMENTO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI

Dall'inizio dell'occupazione bellica russa nel territorio ucraino, iniziata il 24 febbraio 2022, le autorità del Cremlino sono ormai considerate responsabili attraverso la condotta illegittima aggressiva di aver violato la Carta delle Nazioni Unite, che vieta in maniera *tassativa e categorica* l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, regola ormai divenuta la *pietra miliare* e valevole *erga omnes*. La Russia, dunque, Stato aggressore, è considerata rea di aver infranto il divieto quasi assoluto di ricorrere allo *jus ad bellum* non solo sancito dallo Statuto onusiano, ma anche dal diritto internazionale generale, dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e via discorrendo¹⁰.

Esistono certezze credibili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dalle truppe russe sul territorio ucraino. Il *Sistema di sorveglianza degli attacchi all'assistenza sanitaria* dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità* ha documentato attacchi illegali, mentre si tentava di prestare i primi soccorsi effettuati con armi pesanti, che potrebbero essere quasi incorniciati come crimini di guerra¹¹. Prima che l'Ucraina venisse aggredita dalla Russia, si erano già raggruppate anche delle prove di commissioni di crimini di guerra e contro l'umanità portati avanti dalle forze armate russe, a seguito dell'annessione della penisola crimeana nel 2014¹².

Sinora, pare che le operazioni militari russe in Ucraina siano state svolte primariamente oppure esclusivamente con strumenti bellici di costruzione *made in Russia*. Tuttavia, ciò potrebbe meramente mutare, sebbene le forze armate russe stanno esaurendo le proprie scorte di materiale bellico mentre il conflitto continua. Se l'Ucraina viene assistita militarmente solo con l'approvvigionamento di armi da Stati terzi per ragioni difensive, le attuali circostanze dello scontro armato rendono impossibile per uno Stato, che presta assistenza con il rifornimento di armi, l'ovvia probabilità di supportare le azioni illegittime della Russia che è responsabile dell'aggressione. Normalmente, sono le autorità di Mosca che esportano strumenti militari dalla Cina e non il contrario, tanto che ciò evidenzia che, qualora la

⁸ «Nessuno Stato riconosce come lecita una situazione creata da una grave violazione ai sensi dell'articolo 40, né presta aiuto o assistenza per mantenere tale situazione» (articolo 42, paragrafo 2, del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato).

⁹ G. PIAZZI, *Diritto Internazionale Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra 1949. I due Protocolli aggiuntivi*, 1977, Edizioni Camilliane, Torino, 1991, p.117 ss.

¹⁰ M. ARCARI, *Il mantenimento della pace e dell'uso della forza*, in *Corso di Diritto Internazionale*, T. SCOVAZZI (a cura di), Parte I, 2018, p.195 ss.

¹¹ Cfr. il documento *Sistema di sorveglianza degli attacchi all'assistenza sanitaria* dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità*, in <https://extranet.who.int/ssa/>.

¹² Cfr. *La Relazione sulle attività di esame preliminare del 2019*, può essere reperibile e consultabile in <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf>.

Russia stia realmente cercando mezzi militari dal governo di Pechino, ciò viene fatto dipendere dalle eccezionali richieste militari che sta affrontando nella sua offensiva bellica contro l'Ucraina. Le autorità del Cremlino avrebbero richiesto a quelle di Pechino armi convenzionali e missili terra-aria, che rientrerebbero nel *Trattato internazionale del commercio delle armi*, così come parti o componenti delle armi convenzionali¹³. La Russia sta impiegando droni di fabbricazione cinese nel conflitto ucraino, anche se non si conosce se si trattano di droni con capacità letali, soggetti alla regolamentazione delle esportazioni o di meri droni commerciali che non rientrano nel *Trattato internazionale del commercio delle armi*.

La Repubblica popolare cinese, come è stato già scritto sopra, è parte contraente al Trattato *de quo* e, pertanto, deve attenersi alla regola in base al quale alcuno Stato può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali se tale trasferimento sia suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali¹⁴; o nel caso in cui lo Stato parte sia a conoscenza che le armi possano essere adoperate per la commissione di crimini internazionali¹⁵; o laddove lo Stato esportatore, prima di dare l'autorizzazione, deve *valutare* se il materiale esportato possa favorire a contribuire a minacciare la pace e la sicurezza oppure possa essere adoperato per compiere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati o umanitario o dei diritti umani, un atto sia in contrasto con le convenzioni o i Protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte, oppure un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei Protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte¹⁶. A seconda delle circostanze e della natura attorno all'assistenza militare cinese a favore dei russi, si riscontrerebbero con molta probabilità delle violazioni di tutte e tre queste aree del *Trattato internazionale sul commercio delle armi*, che, va precisato, non vieta il commercio internazionale di armi convenzionali, ma è volto a regolare e migliorare la regolamentazione del suo commercio, anche al fine di prevenire ed eliminare il commercio illegale e prevenire la loro diversione¹⁷.

¹³ K. HILLE, *China reverse roles in arms trade with Russia*, 30 marzo 2022, in *Financial Times*, consultabile online: <https://www.ft.com/>.

¹⁴ «Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2 comma 1, né degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare rispetto al trasferimento o al traffico illecito di armi convenzionali» (articolo 6, paragrafo 2, del Trattato internazionale sul commercio delle armi).

¹⁵ «Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora al momento dell'autorizzazione sia a conoscenza del fatto che le armi o i beni possono essere utilizzati per la commissione di genocidi, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra definiti come tali dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte» (articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sul commercio delle armi).

¹⁶ «Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ogni Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione di esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e in conformità con il proprio sistema di controllo nazionale valuta, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento pertinente, incluse le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1, se le armi convenzionali o i beni: a) possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza; b) possono essere utilizzati per: i) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; ii) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani; iii) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte; oppure iv) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte» (articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sul commercio delle armi).

¹⁷ N. RONZITTI, *Il Trattato internazionale del commercio delle armi*, in *Osservatorio di Politica internazionale*, n.42 ottobre 2013.

In questi ultimi anni, Pechino ha sovente mostrato il suo impegno ad attenersi rigorosamente alle disposizioni del Trattato *de quo*, in particolar modo all'oggetto e ai fini che include l'impegno a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali¹⁸, ricordando che tale trattato non è destinato a vietare il trasferimento e la produzione delle armi convenzionali, ma è volto a regolare e migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi per prevenire e cancellare il commercio illegale¹⁹. La Cina, coerente con i fini del Trattato *de quo*, ha asserito che con la sua ratifica ha dimostrato la determinazione e la lealtà nel mantenere il regime di controllo degli armamenti, nel favorire il multilateralismo e nel forgiare una comunità con un futuro condiviso a favore dell'intera famiglia umana, non solo, ma anche la volontà di rafforzare l'universalità del *Trattato internazionale relativo al commercio delle armi*, attraverso il contributo alla *governance* della sicurezza e al processo internazionale di controllo degli armamenti²⁰. Non è mancata la critica cinese nei confronti del suo eterno rivale che sono gli Stati Uniti che, secondo il governo di Pechino, non ha mai provveduto a ratificare il Trattato, di cui si sta delineando. Difatti, il governo cinese ha espresso una profonda preoccupazione del supporto politico-militare a Taiwan²¹; non solo, ma ha anche criticato le armi fornite dal governo di Washington D.C. prese dai Talebani in Afghanistan²². Nella dichiarazione congiunta, i governi di Mosca e Pechino hanno evidenziato che la denuncia da parte del governo statunitense di una gamma di importanti accordi sul controllo degli armamenti ha un impatto non del tutto positivo sulla sicurezza e stabilità sia internazionale, che regionale²³.

L'ADEMPIMENTO VINCOLATE DI PECHINO A NON TRASFERIRE ARMI ALLA RUSSIA IN GUERRA CONTRO L'UCRAINA, AI SENSI DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI

Pare chiaro che, nell'ottica del Trattato di cui si sta considerando, la Cina debba non fornire alcun supporto militare alla Russia che potrebbe porre in campo nel conflitto contro l'Ucraina. In effetti, sebbene la guerra cagionata dalla Russia è ritenuto un atto illegittimo sul piano internazionale, il divieto di assistere *manu militari* uno Stato, che agisce nella veste di aggressore. Questo supporto potrebbe essere adoperato per la commissione di crimini internazionali²⁴, per cui vi sarebbe anche una specie di violazione cumulativa, nel senso che uno Stato contraente non autorizzerà alcun trasferimento di armi convenzionali, qualora tale trasferimento o esportazione sia suscettibile di

¹⁸ «Obiettivi e finalità L'obiettivo del presente Trattato è di: - Istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; - Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione; al fine di: - Contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; - Ridurre le sofferenze umane; - Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte» (articolo 1 del Trattato sul commercio delle armi).

¹⁹ N. RONZITTI, *Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, Giappichelli, Torino, 2021, p.423 ss.

²⁰ Cfr. *Chinese envoy deposits instrument of accession to arms trade treaty to UN chief*, 9 luglio 2020, consultabile in <https://news.cgtn.com/news/>.

²¹ R. ZHANG, *Chinese official's criticism hints at concern about all the US weapons the Taliban just captured*, 2 settembre 2021, in <https://www.businessinsider.com/>.

²² T. VESTNER, *Arms control today*, 12 dicembre 2020, in *Arms Control Association*, reperibile e consultabile online: <https://www.armscontrol.org/act/2020-12/features/new-geopolitics-arms-trade-treaty>.

²³ Cfr. *la Dichiarazione congiunta sino-russo* del 4 febbraio 2022, in <http://en.kremlin.ru/supplement/5770>.

²⁴ E. MASSARA, *Il Trattato sulle armi convenzionali*, in *Rivista Militare*, 4/2015, p.34 ss.;

andare contro i pertinenti vincoli internazionali, secondo gli accordi internazionali di cui è parte, *in primis* rispetto al trasferimento o al traffico illecito di armi convenzionali²⁵.

Su quanto scritto poc'anzi può sorgere qualche domanda se le norme contenute nel *Trattato internazionale sul commercio delle armi* possano essere un freno alla Cina di supportare militarmente, secondo il binario del divieto dell'uso della forza contenuta nella Carta onusiana universalmente riconosciuto, ad eccezione del diritto di legittima difesa individuale o collettiva come un diritto intrinseco di ciascuno Stato, membro della comunità internazionale²⁶. Viene, in sostanza, ritenuto che assistere consapevolmente uno Stato con il trasferimento di strumenti militari per commettere un atto di aggressione è considerato una violazione del diritto internazionale generale, che consiste nell'assistere a un movimento armato non statale che lotta contro uno Stato e che lo stesso *Trattato internazionale per il commercio delle armi* può bandire i trasferimenti di armi da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, laddove questi fossero utilizzati per commettere un atto di aggressione o utilizzo illecito del ricorso alla forza contro un altro Stato. Tale condotta aggressiva sarà considerata una chiara e grave violazione dei suoi obblighi contenuti nella Carta onusiana²⁷.

La Repubblica Popolare cinese, nella situazione della Russia che ha aggredito l'Ucraina, potrebbe violare qualora appoggiasse l'aggressore russo il Trattato *de quo*, in base al quale si specifica che gli Stati contraenti non autorizzeranno l'esportazione di strumenti militari convenzionali o dei beni, qualora essi vengano a conoscenza che gli armamenti possano essere impiegate per concretizzare i crimini internazionali come quello di genocidio, di guerra e contro l'umanità²⁸; manca quello di aggressione, omissione peculiare del *Trattato internazionale sul commercio delle armi*, ed è stata in apparenza deliberata, dal momento che il testo finale non comprendeva la seguente dicitura della delegazione del *Liechtenstein* secondo la quale «le potenziali conseguenze dei trasferimenti di armi sulla pace e la sicurezza possono essere utilizzate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto penale internazionale, inclusi genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione»²⁹. Tanto meno comprendeva la proposta nella bozza del Trattato *de quo*, basata sulla valutazione di uno Stato dei concreti rischi che le armi possano cagionare, prolungare o aggravare condotte di genere aggressivo o altre violazioni che possano mettere in pericolo i pilastri fondamentali della pace e della sicurezza internazionali. Sembrerebbe, pertanto, chiaro che anche la norma relativa alle proibizioni presenti nel Trattato non precluda l'assistenza e l'approvvigionamento di armi alla Russia sulla base della conoscenza di un atto di aggressione.

Tuttavia, alla Cina verrebbe inibito di prestare assistenza militare con il rifornimento di armi, munizioni, parti e componenti convenzionale alle forze militari russe, dal momento in cui sia a conoscenza che verranno utilizzate, ad esempio, per colpire con bombardamenti strutture ospedaliere

²⁵ G. GIOFFREDI, *Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale*, Tangram Edizioni, Trento, 2012, p.133 ss.

²⁶ A. A. STANIMIR, *Self-defense against the use of force in international law*, Kluwer Law international, The Hague/London/Boston, 1996, p.77 ss.; P. GARGIULO, *Uso della Forza*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2012, p.1382 ss.; M. ARCARI, *Legittima difesa e (in)azione del Consiglio di Sicurezza*, in *Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, A. LANCIOTTI, A. TANZI (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2012, p.37 ss.; S. MARCHISIO, *Corso di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021, p.346 ss.

²⁷ A. CLAPHAM, S. CASEY-MASLEN, G. GIACCA, S. PARKER, *Art. 6 prohibition*, in *The arms trade treaty: a commentary*, S. CASEY-MASLEN et alii (eds), Oxford University Press, Oxford, 2016, p.123 ss.

²⁸ C. PONTI, *Trasferimenti di armi, diritti umani e diritto umanitario. Spunti di riflessione dopo l'adozione del Trattato sul commercio delle armi convenzionali*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, p.643 ss.

²⁹ Cfr. *Compilation of views on the elements of an arms trade treaty*, luglio 2012, p.52, in <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/336/78/PDF/N1233678.pdf?OpenElement>.

e altri obiettivi civili ucraini. In aggiunta, è possibile, stando nella cornice del *Trattato internazionale del commercio delle armi*, escludere dalla considerazione qualsiasi arma non convenzionale la cui vendita ed esportazione transfrontaliera di per sé verrebbe vietata e il cui impiego senza alcun dubbio rappresentare una violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, ovvero con riferimento ad armi chimiche e biologiche³⁰. Si ricorda che le disposizioni contenute nel Trattato *de quo* si applicano agli strumenti bellici che Pechino potrebbe, in situazioni normali, legalmente commerciare.

È chiaro che anche nel caso in cui il governo di Pechino dovesse riconoscere che la sua assistenza militare di approvvigionamento di armi fosse stata utilizzata dalle autorità militari russe nelle ostilità contro le truppe militari ucraine, non tutto l'arsenale di supporto bellico sarebbe da inquadrare nell'ambito del crimine internazionale. Non è certo che, ad esempio, una fornitura di razioni che debba essere adoperata dai contingenti militari russi sul territorio ucraino possa aumentare la conoscenza dell'uso nella commissione di crimini di guerra e, in ogni caso, non rientrerebbe nell'ambito del *Trattato internazionale relativo al commercio delle armi*. Persino in una data situazione, dove le autorità di Pechino, ipoteticamente, dovevano fornire una serie di missili da utilizzare negli attacchi in territorio ucraino, sia possibile considerare che possano essere adoperate in attacchi legittimi e rientranti nella proporzionalità contro obiettivi militari; e il loro approvvigionamento non fa aumentare in maniera necessaria la conoscenza dell'impiego in una particolare violazione del diritto internazionale dei conflitti armati³¹. Sebbene venga largamente accettato che l'attacco da parte delle truppe militari russe sia una chiara violazione dello *jus ad bellum*, ciò non sta ad indicare che tutte le operazioni comportanti l'impiego dello strumento militare siano contrarie al ricorso all'azione coercitiva *manu militari*. A meno che i cinesi non siano a conoscenza che le esportazioni saranno usate con il rischio di violare il *Trattato internazionale sul commercio delle armi*, non preclude la fornitura di supporto bellico generale a Mosca, anche se il governo di Pechino sia consapevole che il suo approvvigionamento rischi di essere adoperato in operazioni militari contro l'Ucraina.

Può accadere che le autorità di Pechino possano essere provvisti di argomentazioni discutibili in relazione alle disposizioni del *Trattato internazionale sul commercio delle armi*, di non essere a conoscenza di un netto collegamento fra l'assistenza di fornimento di strumenti militari e un previsto crimine di guerra commesso dai russi. Nell'ipotesi in cui il conflitto russo-ucraino si esaurisca e le prove di crimini di guerra dovessero aumentare, potrebbe restare arduo determinare che uno Stato fornitore di armi venga a sapere che verranno poste in atto violazioni del diritto internazionale dei conflitti armati con le armi fornite. Richiederebbe, con molta probabilità, uno scenario dove le violazioni sono talmente tante e sistematiche che qualsiasi approvvigionamento di mezzi bellici usati in operazioni militari porti alla consapevolezza di un uso improprio. Conseguentemente, per tali ragioni, le norme contenute nel Trattato internazionale del commercio delle armi basata sulla valutazione hanno maggiore probabilità di rilevanza rispetto a quella della conoscenza.

³⁰ E. GEISLER, *Biological weapon and arms control developments*, in *Stockholm International Peace Research Institute*, 1995, p. 713 ss.

³¹ Cfr. *jus ad bellum and jus in bello*, in <https://www.icrc.org/en/document/jus-ad-bellum-jus-in-bello>.

GLI OBBLIGHI DELLA CINA DI NON ESPORTARE ARMI A FAVORE DEI RUSSI

Nel caso in cui l'assistenza militare non rientri nei divieti vincolanti sanciti nel *Trattato internazionale del commercio delle armi*³², ad esempio nel caso in cui le autorità di Mosca diano maggiori garanzie che l'assistenza *manu militari* sia destinato all'impiego della propria forza di polizia regolare interna, il governo cinese volente o nolente deve avere una condotta nel focalizzare la valutazione, prima di esportare le armi alla Russia, di quelli che possano essere i rischi di violare il *Trattato internazionale del commercio delle armi*, nel senso che il trasferimento di armi non possa avvenire qualora lo Stato (ad esempio quello cinese) sia a conoscenza della circostanza che tali armi potrebbero essere adoperate per la commissione di crimini di guerra, contro l'umanità, di genocidio e gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra; come pure è altresì vietato il trasferimento di armi se comporta una violazione degli obblighi imposti dal Capitolo VII della Carta onusiana, relativo all'azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione, e, in particolare, misure di embargo³³.

Tale Trattato, *inter alia*, sancisce che, qualora l'esportazione non sia inibita, ogni Stato contraente esportatore deve valutare se le armi convenzionali o i beni possono aprire alla *minaccia della pace e della sicurezza*, all'utilizzo per commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale d'umanità o del diritto internazionale dei diritti umani³⁴. Inoltre, lo Stato parte al Trattato *de quo*, che si occupa di esportare le armi, non autorizzerà il trasferimento, nel caso vi sia il pericolo che l'approvvigionamento di strumenti bellici venga utilizzato per fini offensivi come conseguenze negative³⁵ o per commettere e agevolare gravi atti di violenza contro bambini e donne³⁶.

Conseguentemente, in base a quanto scritto poc'anzi, nel caso in cui le autorità di Pechino abbiano notizie che un carico di armi, a favore delle truppe militari russe, sia destinato nel conflitto bellico in Ucraina, vi sarebbe il rischio che tale approvvigionamento di strumenti militari possano contribuire a minare le fondamenta sulle quali si poggiano la pace e la sicurezza internazionali, in quanto sarebbe di supporto ai russi che hanno violato il divieto del ricorso all'impiego della forza militare. Viene riconosciuto che, difatti, l'ambito di applicazione delle disposizioni del *Trattato internazionale relativo al commercio delle armi* comprende la minaccia ai pilastri della pace e della sicurezza internazionali che sorreggono la vita sociale della famiglia umana, attraverso il rifornimento di armi a uno Stato che potrebbe essere coinvolto in future violazioni del divieto totale o quasi assoluto di ricorrere allo *jus ad bellum* o all'uso della forza, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, anche

³² V. note 11 e 12.

³³ M. CASTELLANETA, *Approvata la risoluzione dell'ONU sul commercio di armi convenzionali*, del 2 aprile 2013, in <http://www.marinacastellaneta.it/>.

³⁴ M. B. TAYLOR, *War economies and International Law. Regulating the economic activities of violent conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, p.129 ss.

³⁵ «Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritiene che vi sia un forte rischio di ricadere in una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l'esportazione» (articolo 7, paragrafo 3, del Trattato internazionale sul commercio delle armi).

³⁶ «Lo Stato Parte esportatore, nel formulare tale valutazione, prende in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 o gli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o agevolare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini» (articolo 7, paragrafo 4, del Trattato internazionale sul commercio delle armi).

laddove costituisca un crimine di aggressione³⁷. Necessita anche porre in rilievo che le disposizioni in materia di pace e sicurezza sono fondamentalmente di tipo internazionale, senza una via di uscita interpretativa dal quadro del *Trattato internazionale sul commercio delle armi*, per cui uno Stato contraente potrebbe interpretare i termini come relativi alla sicurezza domestica o interna e, dunque, giustificare l'approvvigionamento di armi verso uno Stato terzo aggressore sulla base di scusanti per tutelare la propria sicurezza interna. Ergo, ogni tipo di armamento che il governo cinese invii all'esercito russo, per essere utilizzato per fini aggressivi contro l'Ucraina, contribuirebbe a minare sia i parametri cardini della pace e della sicurezza dell'intero pianeta, violando sia la Carta onusiana, sia il *Trattato internazionale del commercio delle armi*. Qualsiasi trasferimento, inoltre, di armi rischierebbe di essere adoperato violando il diritto internazionale dei conflitti armati e dei diritti umani o usato contro bambini e donne.

Viene richiesto, stando nel quadro del *Trattato relativo al commercio delle armi*, una valutazione del rischio prevalente del potenziale uso delle armi per portare a minare la *valvola* che garantisce il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali³⁸. Nel caso della crisi ucraina, la rilevante valutazione per Pechino sarebbe *simpliciter* se esista un totale rischio che le armi inviate ai russi siano attive durante il conflitto bellico. Ciononostante, lo *standard* potrebbe essere di un livello basso, cioè a dire che solo il risultato di una semplice consegna degli strumenti militari nelle mani russe, anche se non vengono impiegate nella guerra russa-ucraina, potrebbe portare a intendere come sufficiente per contribuire alle condotte russe nel minare il sistema di sicurezza della comunità internazionale. In breve, qualsiasi arma inviata alla Russia, che abbia un effetto a catena sulle proprie capacità militari di attaccare l'Ucraina potrebbe qualificarsi come strumento offensivo e non difensivo. Quindi, le autorità cinesi sono tenute a non autorizzare alcuna spedizione di fornimenti di armi alla Russia, laddove identifichi un tangibile rischio del loro impiego nella guerra ucraina come mezzo per offendere.

LA CINA E LE INFORMAZIONI NECESSARIE CIRCA L'IMPIEGO DI ARMAMENTI FORNITI ALLA RUSSIA

Uno scenario circoscritto di inibizione di armi nella cornice del *Trattato internazionale concernente il commercio armamentario* potrebbe derivare nel momento in cui le autorità di Pechino forniscano le armi sulla base delle garanzie del governo del Cremlino, che esse non saranno adoperate contro l'Ucraina, ma saranno al contrario destinate alle esigenze militari e di sicurezza regolari e legittime della Federazione russa. Tale circostanza porterebbe la Cina a dovere impegnarsi non uscendo dalla cornice del *Trattato internazionale del commercio delle armi*³⁹, qualora adottasse una serie di misure per mitigare il rischio dell'uso delle armi contro l'Ucraina assicurandosi, ad esempio, che le autorità di Mosca dimostrino di impegnarsi a non utilizzare l'approvvigionamento militare ricevuto per scopi offensivi contro gli ucraini. È fondamentale, al riguardo, osservare che tali norme siano state incluse

³⁷ C. DA SILVA, B. WOOD, *The arms trade treaty. Weapons and International Law*, Intersentia, Brussels, 2021, p.155 ss.

³⁸ C. DA SILVA, B. WOOD, *op. cit.*, Intersentia, Brussels, 2021, p.169 ss.

³⁹ S. CASEY-MASLEN, C. HEYNS, *The right to life under International Law. An interpretative manual*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, p.352 ss.; S. HASAR, *State Consent to Foreign Military Intervention during Civil Wars*, Brill | Nijhoff, Leiden, 2022, p.169 ss.

nel Trattato del 2014 primariamente per evitare i rischi di diversione dai destinatari finali verso altri destinatari.

Tuttora, affinché qualsiasi supporto di tipo militare richiesto dalle autorità centrali del Cremlino a quelle di Pechino venga consentito secondo le norme del *Trattato internazionale del commercio delle armi*, dovrebbe essere accompagnato da una gamma di informazioni che evidenzino ampiamente che le armi non vengano destinate per essere adoperate nello scontro bellico russo-ucraino, che non escluderebbe ovviamente la possibilità di utilizzo illegittimo contro i diritti umani dei civili con cittadinanza russa. Vige, pertanto, un vincolo in base al quale gli Stati contraenti al Trattato *de quo*, che importano strumenti bellici, devono adottare misure per assicurare che vengano fornite informazioni opportune e pertinenti che siano fornite allo Stato esportatore contraente per assisterlo nel condurre le valutazioni se esportarle o meno⁴⁰. Di conseguenza, sebbene la Russia non abbia mai stipulato e ratificato il *Trattato relativo al commercio delle armi*, non è vincolata a fornire le informazioni, tanto da poter facilitare la Cina nell'attenersi ai suoi impegni vincolanti al Trattato *de quo*. In poche parole, è probabile che Mosca stia cercando in ogni modo di ottenere l'approvvigionamento di armi da parte delle autorità centrali di Pechino e che, nel caso dovesse ottenere l'ausilio militare, forse l'utilizzi nella guerra contro l'Ucraina⁴¹. Se le relazioni dei servizi d'intelligence statunitensi dovessero essere esatte, allora risulterebbe che le autorità del governo di Mosca abbiano richiesto espressamente supporto militare da impiegare per colpire l'Ucraina, depennando ogni possibilità di mitigazione del rischio e rendendo indubbiamente illegali le esportazioni di armi⁴².

Il *Trattato internazionale del commercio delle armi*, in poche parole, non pare dover ostacolare Pechino a continuare a supportare la Russia con il rifornimento di armi per le sue regolari e lecite esigenze militari e di sicurezza. L'invasione illegittima nei confronti dell'Ucraina, Stato indipendente e membro delle Nazioni Unite, non indica di *per sé* che gli Stati debbano sospendere il supporto di tipo militare regolare a favore della Russia, ad esempio, per il proprio apparato di sicurezza di polizia domestica. Dando uno sguardo al preambolo del *Trattato internazionale del commercio delle armi*, riconosce gli interessi leciti di genere politico, economico, commerciale e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di strumenti militari convenzionali⁴³. Di conseguenza, non appena le autorità governative centrali cinesi rilevano il potenziale e concreto rischio per uno strumento bellico esportato da adoperare nel conflitto armato russo-ucraino, il *Trattato internazionale del commercio delle armi* inibisce in maniera categorica e imperativa al governo di Pechino di autorizzare ogni esportazione di armi.

⁴⁰ «Ciascuno Stato Parte importatore adotta misure per assicurare che siano fornite informazioni opportune e pertinenti, su richiesta e in conformità con la propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assisterlo nel condurre la valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale» (articolo 8, paragrafo 1, del Trattato internazionale sul commercio delle armi).

⁴¹ G. TORODE, M. Q. POLLARD, *Analysis: Chinese military aid to Russia would be major role reversal, analysts say*, 17 marzo 2022, in <https://www.reuters.com/>.

⁴² J. BORGER, H. DAVIDSON, *US urged China not supply arms to Russia at intense Rome meeting*, 14 marzo 2022, in *The Guardian*.

⁴³ «riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali» (paragrafo 3 del preambolo del Trattato internazionale sul commercio delle armi).

TRATTATO INTERNAZIONALE RELATIVO AL COMMERCIO DELLE ARMI FORNISCE UNA LEX SPECIALIS PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI STRUMENTI MILITARI ALLA RUSSIA

A seguito di questa chirurgica disamina, il *Trattato internazionale del commercio delle armi* specifica una gamma di vincoli di diritto internazionale che serve per mettere in chiaro quelle che sono le condizioni in cui uno Stato non deve esportare armi verso un altro Stato, rispetto al diritto internazionale generale⁴⁴.

Questi netti divieti contenuti nel *Trattato internazionale del commercio delle armi* sono presenti nel contesto di ulteriori altre inibizioni pertinenti, nella cornice del diritto internazionale generale. L'assistenza militare da parte delle autorità centrali di Pechino alla Russia quasi certamente fornirebbe una base per la responsabilità della Cina, conformemente sia al diritto internazionale che al *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati* in cui viene stabilito l'inibizione di uno Stato di aiutare o assistere altri Stati in contrasto con il diritto internazionale, qualora lo Stato fosse a conoscenza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito⁴⁵ e il fatto che nessuno Stato dovrà riconoscere come lecita una situazione che si è venuta a creare, come pure di non prestare ausilio o assistenza nel mantenere tale situazione⁴⁶. Tali divieti sono enucleati anche nelle IV Convenzioni di Ginevra, in base alle quali gli Stati contraente devono impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare⁴⁷, nel senso che non solo viene imposto un vincolo negativo a ciascuno Stato di evitare l'incoraggiamento alle violazioni delle norme del diritto internazionale dei conflitti armati, ma pure un obbligo positivo di terzi soggetti con personalità internazionale per gli Stati di garantire che altri Stati e attori non statali rispettino le disposizioni vincolanti del diritto internazionale d'umanità o dei conflitti armati. Ai fini dell'attuale crisi russa-ucraina, attraverso il vincolo negativo, gli Stati contraenti non possono né incoraggiare, né aiutare od assistere nel favorire le violazioni delle Convenzioni da parte degli Stati coinvolti in un conflitto bellico⁴⁸. La condotta cinese nel caso in cui dovesse fornire assistenza militare alla Russia, Stato aggressore, violerebbe il *principio di neutralità* consistente nel non coinvolgimento di uno Stato in un conflitto armato e, pertanto, inibito dal mettere a disposizione il proprio territorio per sostenere una delle Parti in conflitto; non solo, ma anche la fornitura di armi e munizioni a favore di uno Stato belligerante in una azione di guerra viene reputata

⁴⁴ Cfr. *International Law Commission Study Group on Fragmentation Koskenniemi*, in <https://legal.un.org/>. C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet-Giuridica, Milano, 2015, p.481 ss.

⁴⁵ «Uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest'ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se: a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito; e b) l'atto sarebbe internazionalmente illecito se commesso da quello Stato» (articolo 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato). Si veda G. PACCIONE, *È legittimo supportare militarmente l'Ucraina? La risposta del diritto internazionale dei conflitti armati*, 1° marzo 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

⁴⁶ «Nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave sensi dell'articolo 40, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione» (articolo 41, paragrafo 2, del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato).

⁴⁷ «Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza» (articolo 1 delle IV Convenzioni di Ginevra).

⁴⁸ G. PACCIONE, *L'assistenza militare della Cina alla Russia nella guerra contro l'Ucraina violerebbe il diritto internazionale*, in *Nuovo Giornale Nazionale*, 21 marzo 2022, online: <https://www.nuovogiornalenazionale.com>.

una violazione del vincolo di neutralità⁴⁹. Inoltre, acquisirebbe lo *status* di Stato parte al conflitto bellico attraverso violazioni degli obblighi di neutralità e, infine sarebbe soggetto a sanzioni o contromisure di carattere commerciale, economico e finanziario che consistono nel censurare gli illeciti internazionali e ottenere delle conseguenze per il trasgressore stesso che supporta uno Stato considerato responsabile dell'atto aggressivo nei confronti di un altro Stato⁵⁰.

Ergo, si può dire che le società che costruiscono armi *made in China* e le autorità governative di Pechino dovrebbero tenere presente il rischio di finire nel meandro della responsabilità individuale attraverso il criterio di favoreggiamento. Certamente, va anche sottolineato la complicità delle società industriali russe nella commissione dei crimini internazionali, sebbene un eventuale approvvigionamento di armi proveniente da Stati terzi potrebbe cagionare l'ampliamento della portata della complicità *ad personam*⁵¹. Pur non essendoci attualmente alcun embargo, le esportazioni che partono dalla Cina, rispetto ad una gamma di vari conflitti bellici, verso la Russia non sono soggette ad alcuna forma di embargo relativa alle armi da parte dell'organo politico onusiano, cioè il Consiglio di Sicurezza, e l'embargo sulle armi dell'Unione Europea nei riguardi dei russi⁵² dal 2014 non viene applicato alla stessa Repubblica Popolare cinese⁵³.

Le norme sul controllo degli armamenti, dunque, sono estremamente rilevanti e come questione di diritto internazionale e come mezzo diplomatico giuridico col fine di dissuadere le autorità di Pechino ad assistere *manu militari* la Russia con l'approvvigionamento di strumenti militari a favore delle truppe russe che potrebbero utilizzare nel conflitto russo-ucraino, che, oltretutto, verrebbe considerato non legittimo. Non solo, ma bisogna anche aggiungere che i divieti sanciti in un paio di disposizioni⁵⁴ del *Trattato internazionale del commercio delle armi* non disciplinano unicamente i parametri delle licenze di esportazioni da parte degli Stati, ma forniscono anche una *lex specialis* attorno al divieto di esportazioni di strumenti bellici, che può essere rilevante per statuire la sfera di responsabilità in conformità con le norme della responsabilità dello Stato e del diritto penale internazionale.

In conclusione, qualora Pechino decidesse di supportare la Russia con il rifornimento di armi, rischierebbe di finire nel vortice delle gravi conseguenze, vale a dire che essa entrerebbe in pratica in una guerra per procura con gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri del Patto atlantico, che, come è già ben noto, stanno supportando lo Stato ucraino, colpita dell'aggressione russa⁵⁵. inoltre, ancora una volta va sottolineato, non va dimenticato che la stessa Cina deve rispettare e onorare il *Trattato internazionale del commercio delle armi*, altrimenti si scontrerebbe con il criterio *pacta sunt*

⁴⁹ W. H. VON HEINEGG, *Neutrality in the war against Ukraine*, in *Lieber Institute*, 1° marzo 2002; M. KRAJEWSKI, *Neither Neutral nor Party to the Conflict? On the Legal Assessment of Arms Supplies to Ukraine*, in *Völkerrechtsblog*, 9 marzo 2022.

⁵⁰ G. PACCIONE, *Sanzioni e riparazioni a carico della Russia responsabile dell'aggressione all'Ucraina*, 13 aprile 2022, in *European Affairs*.

⁵¹ G. PACCIONE, *Crisi Ucraina: l'occupazione bellica russa nell'ottica del diritto internazionale dei conflitti armati*, 1° aprile 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

⁵² Cfr. EU embargo in Russia, in https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/Russia/EU-embargo-on-Russia, 8 aprile 2022

⁵³ G. PACCIONE, *Assistenza militare dell'Unione Europea in legittima difesa e controllo degli armamenti all'Ucraina*, 15 aprile 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

⁵⁴ Ci si riferisce all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7.

⁵⁵ G. RACHMAN, *Xi Jinping faces a fateful decision on Ukraine*, 14 marzo 2022, in *Financial Times*.

servanda, esprimente una regola internazionale cogente⁵⁶, sancito dalla *Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati* del 1969⁵⁷, quale imprescindibile obbligo dello Stato contraente di un accordo internazionale di adempiere gli impegni assunti⁵⁸.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

M. ARCARI, *Legittima difesa e (in)azione del Consiglio di Sicurezza*, in *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, A. LANCIOTT, A. TANZI (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2012.

M. ARCARI, *Il mantenimento della pace e dell'uso della forza*, in *Corso di Diritto Internazionale*, T. SCOVAZZI (a cura di), Parte I, 2018.

J. BORGER, H. DAVIDSON, *US urged China not supply arms to Russia at intense Rome meeting*, 14 marzo 2022, in *The Guardian*.

S. CASEY-MASLEN, C. HEYNS, *The right to life under International Law. An interpretative manual*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

M. CASTELLANETA, *Approvata la risoluzione dell'ONU sul commercio di armi convenzionali*, del 2 aprile 2013, in <http://www.marinacastellaneta.it/>.

A. CLAPHAM, S. CASEY-MASLEN, G. GIACCA, S. PARKER, *Art. 6 prohibition*, in *The arms trade treaty: a commentary*, S. CASEY-MASLEN et alii (eds), Oxford University Press, Oxford, 2016.

C. DA SILVA, B. WOOD, *The arms trade treaty. Weapons and International Law*, Intersentia, Brussels, 2021.

C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet-Giuridica, Milano, 2015.

L. FUMAGALLI, *Illecito e responsabilità*, in *Istituzione di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2016.

P. GARGIULO, *Usò della Forza*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2012.

⁵⁶ U. VILLANI, *Lezioni di Diritto Internazionale*, Cacucci, Bari, 2021, p.162 ss.

⁵⁷ «Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede» (articolo 26 della Convenzione di Vienna relativo al Diritto dei Trattati).

⁵⁸ A. MARESCA, *Il Diritto dei Trattati. La Convenzione codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969*, Giuffrè, Milano, 1971, p.405 ss.; D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, Giuffrè Francis-Lefebvre, Milano, 2021, p.171 ss.

E. GEISLER, *Biological weapon and arms control developments*, in *Stockholm International Peace Research Institute*, 1995.

G. GIOFFREDI, *Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale*, Tangram Edizioni, Trento, 2012.

S. HASAR, *State Consent to Foreign Military Intervention during Civil Wars*, Brill | Nijhoff, Leiden, 2022.

K. HILLE, *China reverse roles in arms trade with Russia*, 30 marzo 2022, in *Financial Times*, consultabile online: <https://www.ft.com/content/dc4bc03c-3d9d-43bd-91db-1ede084e0798>.

M. KRAJEWSKI, *Neither Neutral nor Party to the Conflict? On the Legal Assessment of Arms Supplies to Ukraine*, in *Völkerrechtsblog*, 9 marzo 2022.

S. LAU, *NATO leaders warn China: Don't act as Russia's enabler*, 24 marzo 2022, in *Politico*.

S. MARCHISIO, *Corso di Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2021.

A. MARESCA, *Il Diritto dei Trattati. La Convenzione codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969*, Giuffrè, Milano, 1971.

E. MASSARA, *Il Trattato sulle armi convenzionali*, in *Rivista Militare*, 4/2015.

G. PACCIONE, *È legittimo supportare militarmente l'Ucraina? La risposta del diritto internazionale dei conflitti armati*, 1° marzo 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

G. PACCIONE, *L'assistenza militare della Cina alla Russia nella guerra contro l'Ucraina violerebbe il diritto internazionale*, in *Nuovo Giornale Nazionale*, del 21 marzo 2022, reperibile e consultabile online: <https://www.nuovogiornalenazionale.com>.

G. PACCIONE, *L'assistenza cinese a Mosca: grave violazione del diritto internazionale*, 25 marzo 2022, in *PRPCHANNEL* online: <https://www.prpchannel.com>.

G. PACCIONE, *Sanzioni e riparazioni a carico della Russia responsabile dell'aggressione all'Ucraina*, 13 aprile 2022, in *European Affairs*.

G. PACCIONE, *Crisi Ucraina: l'occupazione bellica russa nell'ottica del diritto internazionale dei conflitti armati*, 1° aprile 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

G. PACCIONE, *Assistenza militare dell'Unione Europea in legittima difesa e controllo degli armamenti all'Ucraina*, 15 aprile 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

- G. PIAZZI, *Diritto Internazionale Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra 1949. I due Protocolli aggiuntivi*, 1977, Edizioni Camilliane, Torino, 1991.
- C. PONTI, *Trasferimenti di armi, diritti umani e diritto umanitario. Spunti di riflessione dopo l'adozione del Trattato sul commercio delle armi convenzionali*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013.
- G. RACHMAN, *Xi Jinping faces a fateful decision on Ukraine*, 14 marzo 2022, in *Financial Times*.
- N. RONZITTI, *Il Trattato internazionale del commercio delle armi*, in *Osservatorio di Politica internazionale*, n.42 ottobre 2013.
- N. RONZITTI, *Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, Giappichelli, Torino, 2021.
- M. G. RUTIGLIANO, *La Cina aderisce al trattato sul commercio di armi dell'ONU*, in *Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale*, 7 luglio 2020.
- A. A. STANIMIR, *Self-defense against the use of force in international law*, Kluwer Law international, The Hague/London/Boston, 1996.
- M. B. TAYLOR, *War economies and International Law. Regulating the economic activities of violent conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- G. TORODE, M. Q. POLLARD, *Analysis: Chinese military aid to Russia would be major role reversal, analysts say*, 17 marzo 2022, in <https://www.reuters.com/>.
- T. VESTNER, *Arms control today*, 12 dicembre 2020, in *Arms Control Association*, reperibile e consultabile online: <https://www.armscontrol.org/>.
- U. VILLANI, *Lezioni di Diritto Internazionale*, Cacucci, Bari, 2021.
- W. H. VON HEINEGG, *Neutrality in the war against Ukraine*, in *Lieber Institute*, 1° marzo 2002.
- R. ZHANG, *Chinese official's criticism hints at concern about all the US weapons the Taliban just captured*, 2 settembre 2021, in <https://www.businessinsider.com/>.